



Comune di SPIRANO

Cümü de Spirà

Provincia di Bergamo • Bèrghem

REGOLAMENTI

Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria anno 2012

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19-06-2012

AREA GESTIONE RISORSE

INDICE

Art. 1 - Disposizioni generali	_____
Art. 2 - Abitazione principale	_____
Art. 3 - Detrazioni d'imposta	_____
Art. 4 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali	_____
Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	_____
Art. 6 - Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio	_____
Art. 7 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	_____
Art. 8 - Terreni agricoli	_____
Art. 9 – Fabbricati rurali	_____
Art. 10 – Agevolazioni	_____
Art. 11 - Esenzioni	_____
Art. 12 - Esecuzione dei versamenti	_____
Art. 13 - Dichiarazioni	_____
Art. 14 - Attività di accertamento	_____
Art. 15 - Sanzioni ed interessi	_____
Art. 16 - Riscossione coattiva	_____
Art. 17 - Funzionario responsabile	_____
Art. 18 – Disposizioni in materia di autotutela	_____
Art. 19 - Incentivi per l'attività di controllo	_____
Art. 20 - Rimborsi e compensazione	_____
Art. 21 - Versamenti minimi	_____
Art. 22 - Differimento dei versamenti	_____
Art. 23 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	_____
Art. 24 – Riscossione coattiva	_____
Art. 25 – Entrata in vigore del regolamento	_____

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. e del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, compatibilmente con l'Art. 4, DL n. 16/2012, e compatibilmente con la circolare MEF del 18/05/2012, n. 3/DF.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 2 – Abitazione principale

Il presupposto impositivo dell'IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, comprese l'abitazione principale e relative pertinenze.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Entrambe le condizioni (dimora abituale e residenza anagrafica) devono essere presenti. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Sono equiparate all'abitazione principale:

- a) L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- b) L'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario della stessa.
- c) Al cittadino italiano residente all'estero purchè l'abitazione non sia locata.

Art. 3 – Detrazioni dell'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente abitata ad abitazione principale e relative pertinenze del sostegno passivo, è riconosciuta una specifica detrazione pari a Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Inoltre è possibile usufruire di una maggiorazione pari a Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale. Tale ulteriore detrazione è prevista solo per il 2012 e 2013 e fino ad un massimo di Euro 400,00. In tutti i casi l'importo della detrazione è rapportato al numero dei mesi, calcolato secondo le normative previste dal D.Lgs. n. 524/1992, per i quali sussiste il diritto alle detrazioni stesse. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui spetta anche per le unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione dei soci assegnati, nonché agli alloggi

regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o da istituti similari ex art. 93, DPR n. 616/77.

Art. 4- Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

1. si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. l'assimilazione opera a condizione che il soggetto passivo (anche se in quota parte) dell'abitazione principale sia soggetto passivo (anche se in quota parte) anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. per pertinenze si intende:
 1. La soffitta (che deve essere ubicata nello stesso edificio nel quale è sita l'abitazione principale),
 2. La cantina (che deve esser ubicata nello stesso edificio o complesso immobile nel quale è sita l'abitazione principale),
 3. Il posto auto o garage o box autorimessa.
4. La pertinenza deve essere l'unica per tipologia catastale (cat. C2, C6, C7) posseduta ed utilizzata direttamente dal soggetto passivo; nel caso in cui le pertinenze della stessa categoria catastale fossero più di una, l'agevolazione di cui al successivo comma 6, spetta per una sola di esse.
5. Per effetto dell'assimilazione di cui al presente articolo, è pertanto possibile detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza nell'importo riferito alla medesima stabilita per l'abitazione principale.

Art. 5- Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Non sono considerati terreni fabbricabili quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
3. La base disponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con la propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili siti nel territorio del Comune.

Art. 6- Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di intervento di recupero edilizio

1. In caso di edificazione dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31 comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di costituzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedentemente, fino alla data in cui fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 7 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo se possedute e condotte direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
2. Se il terreno è posseduto da 2 soggetti di cui 1 solo coltivatore diretto o IAP iscritto alla previdenza agricola l'agevolazione in esame si estende ad entrambi.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla Circolare Mef del 18/05/2012, n. 3/DF.

Art. 8 – Terreni agricoli

1. La base imponibile per i terreni agricoli, si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.
2. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola è riconosciuto un moltiplicatore pari a 110.
3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 D.Lgs. 504/92 lettera h, se il territorio comunale è compreso in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/77, ai terreni agricoli si applica l'esenzione di Legge

Art. 9 – Fabbricati rurali

1. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, purchè non strumentali, ai sensi del comma 3-bis, in merito all'aliquota IMU applicabile, va fatto riferimento alla disciplina IMU ordinaria. Cio' comporta che a tali fabbricati, adibiti ad abitazione principale, vanno applicate le agevolazioni previste per l'abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione).
2. Ai fabbricati rurali ad uso strumentale è applicabile, come previsto dal comma 8 dell'art. 13, una specifica aliquota IMU ridotta allo 0,2% che i Comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1%.

Art. 10 – Agevolazioni

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 13 del DL n. 201/2011 prevede per i fabbricati di interesse storico/artistico ex art. 10, D.Lgs. n. 42/2004 una riduzione della base imponibile nella misura del 50%.
2. La lett. B) del suddetto comma 3 dispone la riduzione al 50% della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. In merito va evidenziato che:

- la limitazione opera per il periodo dell'anno nel corso del quale sussistono tali condizioni;
 - l'inagibilità o l'inabilità è accertata dal Comune con perizia a carico del proprietario, ovvero tramite dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000;
 - Il comune può disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
3. I Comuni possono ridurre l'aliquota IMU fino allo 0,4% con riferimento agli immobili: non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR; posseduti da soggetti IRES; locati/affittati.
 4. Ai sensi del comma 9-bis del citato art. 13, i Comuni possono ridurre l'aliquota IMU fino allo 0,38% con riferimento ai c.d. beni merce, ossia con riferimento ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Art. 11 – Esenzioni

1. Gli immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, sono esenti IMU, così come previsto dal comma 8 dell'art. 9, D.Lgs. n. 23/2011.
2. Per tutto quanto non specificato si rimanda alla Circolare MEF N. 3/DF.

Art. 12 – Esecuzione dei versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è trattato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è prodotto per almeno 15 giorni e computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune nell'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. L'imposta dovuta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, dovrà essere corrisposta anche per la parte di spettanza del Comune, esclusivamente utilizzando il modello di pagamento unificato F24.
4. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti e in particolare alla Circolare MEF n. 3/DF

Art. 13 – Dichiarazioni

1. Il contribuente è tenuto a presentare, entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso, ovvero sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, la dichiarazione IMU, utilizzando apposito modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 14 – Attività di accertamento

1. Il funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno d'imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso ad insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento
3. Non si fa luogo ad avviso di accertamento qualora la somma sia inferiore a 12.00 euro.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può inviare ai contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti o documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi ai dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituire compilati e firmati; richiedere dati, notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 15 – Sanzioni ed interessi

1. Nel caso di evasione totale si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la evasione è parziale si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'emissione o l'errore non ottengono a elementi sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della legge 2012 del 27 luglio 2000 in tema di sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei requisiti nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. In caso di inferiore, ritardo o mancato versamento si applica la sanzione del 30% sull'importo non versato, non riducibile ad un quarto.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo, come stabilito dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione
5. Sulle somme dovute a titolo d'imposta municipale unica a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16 – Riscossione coattiva

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.

Art. 17- Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionamento responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

Art. 18- Disposizione in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il funzionamento responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto e dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2. Il funzionario può procedere d'ufficio o su domanda dell'interessato.

Art. 19 – Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, la Giunta comunale può destinare una quota delle somme effettivamente accertata a titolo definito, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale de Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.
2. La ripartizione delle somme determinate con i criteri, di cui al precedentemente comma, avviene a cura del Dirigente del Settore Economico Finanziario, anche per il personale coinvolto non appartenente al settore di competenza.

Art. 20 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto un interesse nella misura stabilita dalle norme in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presenza dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di euro 12.00.=
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulare nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo d'imposta municipale propria.

Art. 21 – Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 22 – Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine del versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 23- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

2. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obbiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 24 rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposte dal Comune.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
6. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
7. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
8. L'importo non può più essere rateizzato.

Art. 24 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 25 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2012.